

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA COMUNE DI CORI
e LE OO.SS.
APE CONFEDILIZIA – ASPPI – UPPI
SUNIA – SICET – UNIAT.

Il presente PROTOCOLLO è parte integrante dell'Accordo Territoriale del 28 Giugno 2019 sottoscritto tra le Organizzazioni della Proprietà e degli Inquilini competenti per la Provincia di Latina, protocollato presso il Comune di Cori in data 10 Luglio 2019 con il numero 6994-A.

L'Amministrazione Comunale di CORI, preso atto dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalle suddette Organizzazioni, si impegna a concedere dal 1 gennaio 2020, una aliquota ridotta, per i locatori che affittano nel rispetto dell'Accordo Territoriale in premessa, con contratto a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98), da stabilire con le OO.SS. in data successiva prima della formazione del bilancio dell'anno 2020.

La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata, a pena decadenza, alla presentazione all'ufficio tributi del Comune di Cori, di apposita dichiarazione IMU secondo modello ministeriale, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di decorrenza del contratto di locazione, con possibilità di ravvedimento nei 90 giorni successivi, scaduti i quali la dichiarazione, e quindi l'agevolazione, varrà dall'anno successivo, ed avrà durata fino alla scadenza del contratto. Alla dichiarazione IMU è da allegare copia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti contraenti e registrato, e l'attestazione di conformità (scheda di calcolo del canone) all'accordo territoriale. Sia il contratto che l'attestazione devono essere sottoscritte anche da due OO.SS. (una per il conduttore ed una per il locatore) firmatarie dell'Accordo territoriale.

I contratti in corso già stipulati (ai sensi dell'Art. 1, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14 luglio 2004 pubblicato sulla G.U. n. 266 del 12/11/2004) in similitudine ad altri accordi di Comuni limitrofi continueranno ad avere validità fino alla naturale scadenza e potranno beneficiare dell'aliquota IMU ridotta dietro presentazione della dichiarazione IMU e della attestazione di conformità del canone controfirmata da almeno una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

Le Organizzazioni firmatarie del presente protocollo si impegnano a rilasciare la citata attestazione anche per i contratti non assistiti, dietro eventuale riconoscimento di un compenso per le verifiche svolte. Le OO.SS. sottoscriveranno i contratti non assistiti solo se lo stesso è conforme al modello ministeriale (allegato A) del decreto 16 gennaio 2017.

L'Amministrazione Comunale procederà con controlli e verifiche per le dichiarazioni o richieste di applicazione di aliquote agevolate per i contratti non assistiti muniti delle attestazioni sopra richiamate; inoltre si impegna a mantenere inalterati i benefici per tutta

la durata della locazione e nel caso di variazioni di aliquote a concertarle con le suddette Organizzazioni.

Inoltre l'Amministrazione Comunale, al fine di avere valida conoscenza dell'andamento dei contratti di locazione stipulati e delle eventuali problematiche insorte, si impegna ad istituire, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, l'osservatorio comunale come indicato nell'Accordo Territoriale.

Cori li... 02 Agosto 2019

Organizzazioni provinciali dei Proprietari:

APE CONFEDILIZIA in persona del Presidente V. Palombo Amedeo Amedeo Palombo

ASPPI in persona del Presidente Gianni Luigi Ferdinando Luigi Ferdinando Gianni

UPPI in persona del Presidente Romagnoli Mario Mario Romagnoli

Organizzazioni provinciali degli Inquilini:

SUNIA in persona del Segretario Patriarca Vitaliano Vitaliano Patriarca

SICET in persona del Segretario Ronzoni Sergio Sergio Ronzoni

UNIAT in persona del Segretario Ardisson Marco Marco Ardisson

L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE di CORI

In persona di Simone Piffero

Assessore al bilancio e Tributi
del Comune di Cori

COMUNE DI CORI
Provincia di Latina



Comune di Cori
Prot N. 0006994 - A
del 10/07/2019

Titolario:
ASSESSORATI-Sindaco-Uff.

ACCORDO TERRITORIALE CANONI CONCORDATI PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORI

STIPULATO IL 28 GIU. 2019 Depositato presso il Comune di Cori il 10 LUG. 2019

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali della proprietà edilizia:

APE – CONFEDILIZIA in persona del Vice Presidente Ing. Amedeo Palombo
ASPPI in persona del Presidente Dott. Luigi Ferdinando Giannini
UPPI in persona del Presidente Ing. Mario Romagnoli

E le Organizzazioni e Associazioni Sindacali Provinciali degli Inquilini:

SUNIA in persona del Segretario Vitaliano Patriarca
SICET in persona del Segretario Sergio Ronzoni
UNIAT in persona del Segretario Marco Ardisone

In attuazione della Legge 431/98 e del Decreto del 16/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Premesso che:

Il 16 gennaio 2017 veniva emanato il decreto indicato in epigrafe, pubblicato successivamente in data 16 marzo 2017;

Il territorio del Comune di Cori è considerato ad alta tensione abitativa (delibera CIPE n° 87 del 13/11/2003 pubblicata in G.U. n° 40 del 18/02/2004);

l'Amministrazione Comunale è interessata affinché si addivenga ad un accordo per dare un fattivo contributo allo sviluppo economico e sociale della comunità del Comune di Cori,

le parti convenute ritengono indispensabile assicurare il massimo impegno per consentire la più alta diffusione ed utilizzazione della tipologia contrattuale oggetto del presente accordo,

vista anche la legge di stabilità 2016 emanata con decreto n° 208 emanata il 28/12/2015, che ai comma 53 e 54 stabilisce l'applicazione di un'aliquota IMU ridotta del 25% rispetto a quella ordinaria che il Comune andrà a definire, per coloro che utilizzeranno questo strumento contrattuale,

che la stessa Amministrazione Comunale si impegna a riconoscere a partire dall'anno 2019 una aliquota IMU più favorevole ai proprietari di immobili che cedono in affitto a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dal presente accordo,

CONVENGONO e STIPULANO quanto segue:

Norme Generali

Il territorio del Comune di Cori viene suddiviso in TRE zone omogenee come da allegati grafici.

Per ogni zona omogenea vengono individuate, tenuto conto delle tipologie degli appartamenti, tre diverse sub-fasce per ognuna delle quali viene stabilito un valore minimo e un valore massimo all'interno dei quali, secondo le caratteristiche dell'unità immobiliare, è concordato tra le parti il canone per ogni singolo contratto.

Il valore minimo e massimo delle sub-fasce sono determinati tenendo conto:

del valore di mercato

della dimensione dell'alloggio

delle dotazioni strutturali

dello stato di manutenzione

delle pertinenze (posto auto, box, cantina, balconi, area ad uso esclusivo, ecc. ecc.)

Superficie scoperta condominiale ed altre aree attrezzate nella misura del 10% della quota millesimale

Si precisa che:

- per gli alloggi la cui superficie utile, risulta pari od inferiore a mq. 45,00 (quarantacinque) detta superficie sarà incrementata del 22%, fino a raggiungere il massimo di 50 mq.;
- per quelli di superficie superiore a 45.00 mq e fino a mq.60,00 l'incremento sarà del 16%, fino a raggiungere il massimo di 65 mq.;
- per quelli di superficie superiore a mq. 60,00 e fino a mq. 70,00 l'incremento sarà del 10%, fino a raggiungere il massimo di 70 mq.;

per gli alloggi la cui superficie utile, come sopra determinata, risulta superiore a mq. 130 (centotrenta), la superficie eccedente i mq. 130 sarà ridotta del 10% (dieci per cento).

DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone mensile, considerate la zona e la sub-fascia corrispondente alle caratteristiche dell'alloggio, viene determinato moltiplicando la superficie convenzionale (come sopra determinata) per i valori unitari €/mq. Della sub-fascia e della zona di appartenenza dell'immobile, indicati nella tabella allegata, tenendo conto delle precisazioni del presente accordo.

A richiesta di ciascuna delle parti, nella fase relativa alle intese preliminari, le organizzazioni sindacali forniranno l'assistenza per definire il canone di locazione, prendendo in considerazione lo stato di manutenzione dell'unità immobiliare e del fabbricato, il numero dei parametri, la tipologia ed ogni altro elemento oggettivo.

DURATA SUPERIORE DEL CONTRATTO

Possono essere stipulati contratti di locazione con durata superiore a quella stabilita dall'art. 2 comma 3 della legge 431/98 (tre anni più due). In tal caso il canone concordato è aumentato del 2% per ogni anno eccedente i primi tre anni.

IMMOBILE ARREDATO

Ove sia locato un appartamento ammobiliato, il canone concordato è aumentato fino ad un massimo del 25% da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell'arredo e alla presenza di elettrodomestici funzionanti.

In tal caso deve essere sottoscritto dalle parti contraenti l'elenco dell'arredo presente nell'alloggio.

LOCAZIONE PARZIALE

Nel caso di locazione parziale dell'immobile, il canone dell'intero immobile sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parte e servizi condivisi.

ONERI ACCESSORI

Per tutti i contratti di cui al presente accordo in relazione alla ripartizione fra locatore e conduttore degli oneri accessori, si fa riferimento espressamente alla "Tabella degli Oneri Accessori" (allegato D del decreto Ministeriale del 16/01/2017).

ATTESTAZIONE SINDACALE ALLE PARTI CONTRATTUALI

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori, una per parte. L'attestazione, redatta sulla base degli elementi oggettivi, dichiarati dalle parti contrattuali, (in particolare parametri e superfici della cosa locata), a cura e con assunzione di responsabilità, è rilasciata congiuntamente dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, tramite la elaborazione e consegna del modello di calcolo del canone allegato al contratto.

Per i contratti non assistiti, si definiscono come di seguito le modalità di attestazione da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati delle parti contrattuali (in particolare parametri e superficie della cosa locata), a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di due organizzazioni sindacali (una per parte) firmatarie del presente Accordo della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo stesso. Le organizzazioni sindacali dovranno verificare:

- la corretta individuazione della sub fascia di oscillazione all'interno della zona omogenea di pertinenza, come al precedente paragrafo PARAMETRI e la determinazione della superficie convenzionale della cosa locata come al precedente paragrafo SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO;
- la rispondenza del canone, della cauzione, del periodo di durata del contratto, comunque il contenuto del contratto alle norme dell'Accordo.

GRANDI PROPRIETA'

Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 75 (settantacinque) unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimo e massimo stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi **accordi integrativi**, fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.

In presenza della sottoscrizione di accordo integrativo, le parti possono essere assistite dalle organizzazioni e associazioni sindacali predette.

Tali accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali, possono prevedere speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di particolare categorie di conduttori nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 del D.M. del 16/01/2017, per soggetti giuridici o fisici di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 75 (settantacinque) unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nel territorio del presente Accordo.

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Contratti Agevolati (Art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e Art. 1 D.M. del 16/01/2017)

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 16/01/2017 così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell'immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone.

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(Art. 5, Comma 1, L. 431/98 e Art. 2 Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16/01/2017)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Cori.

Ai fini dell'art. 2 Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2017 per i Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, in quanto nei Comuni con un numero inferiore a diecimila la contrattazione è libera, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti concordati, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

I contratti in epigrafe hanno durata non superiore a diciotto mesi; per essi vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori,

debitamente documentate, con riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa, connesse allo studio, all'apprendistato e formazione professionale.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

1) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

2) Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

In applicazione dell'Articolo 2, comma 5, del D.M. del 16/01/2017 le parti che intendono stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste ai paragrafi precedenti, o difficilmente documentabili, sono assistite dalle rispettive OO.SS. firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto dalle parti.

Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all'importo di una mensilità di canone per contratti di durata fino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a 18 mesi.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato B al D.M. del 16/01/2017, indicando con precisione i motivi della transitorietà e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previsti in precedenza nel capitolo DETERMINAZIONE DEL CANONE del titolo A) del presente accordo.

Nel caso di LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parte e servizi condivisi.

I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di GRANDI PROPRIETÀ IMMOBILIARI sono da intendersi quelli aventi in capo più di 25 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del seguente Accordo.

Riguardo l'ATTESTAZIONE SINDACALE ALLE PARTI CONTRATTUALI vale quanto per essa riportato in precedenza nell'apposito capitolo del titolo A) del presente accordo.

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE

Tra le OO. SS. firmatarie del presente accordo viene costituita una commissione di conciliazione per dirimere controversie in merito alla interpretazione e applicazione dell'accordo e del contratto di locazione.

La commissione di conciliazione stragiudiziale è costituita da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale, sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dal locatore e dal conduttore. La stessa, ove i due componenti come in precedenza indicati lo ritengano necessario, potrà essere integrata da un terzo membro da loro designato, che svolgerà funzioni di Presidente. Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6

del D.M. del 16/01/2017 si applica quanto stabilito dal regolamento allegato E del D.M. richiamato e la relativa modulistica.

OSSERVATORIO COMUNALE

E' prevista l'istituzione dell'Osservatorio Comunale entro sei mesi dal deposito in Comune del presente accordo territoriale per studiare i vari problemi della locazione abitativa concordata e della risoluzione di eventuali problemi legati all'accordo e alla sua applicazione.

DURATA E VERIFICA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2 del D.M. 16/01/2017, ha la durata di anni quattro a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.

Prima della scadenza ciascuna delle OO.SS. firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, (modifica delle aliquote IMU o TASI, agevolazioni fiscali, della normativa vigente o di sensibili variazioni dei valori di mercato), da motivare nella richiesta, ogni organizzazione sindacale firmataria, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.

Nel caso di mancata convocazione e trascorsi dalla richiesta, l'Organizzazione richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Il presente accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo

Sottoscritto il 28 GIU. 2019

Costituiscono parte integrante dell'Accordo i seguenti allegati:

“ A “ SCHEMA PLANIMETRICO DELLE ZONE OMOGENEE

“ B “ TABELLA DEI PREZZI UNITARI DI LOCAZIONE (€/mq mese)

“ C “ SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE E ATTESTAZIONE DEL CANONE

“ D “ MODELLO DI CONTRATTO CANONE AGEVOLATO

“ E “ MODELLO DI CONTRATTO TRANSITORIO

“ F “ TABELLA ONERI ACCESSORI

“G” REGGOLAMENTO DI NEGOZIAZIONE OARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Le Organizzazioni firmatarie:

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei proprietari

APE – CONFEDILIZIA in persona del V. Presidente Palombo Amedeo

ASPPI in persona del Presidente Giannini Luigi Ferdinando

UPPI in persona del Presidente Romagnoli Mario


E le Organizzazioni e Associazioni Sindacali degli inquilini

SUNIA in persona del Segretario Provinciale Patriarca Vitaliano

SICET in persona del Segretario Provinciale

UNIAT in persona del Segretario Provinciale

ZONE OMOGENEE



COMUNE DI CORRIDONIA
 ABITATO DI CORRI
 ZONA N. 1
 ZONA N. 2

MR
 AD
 S
 P



GIULIANELLO

ABITATO DI GIULIANELLO "COMUNE DI CORI"
 ZONA "



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large stylized signature and a circled 'Q'.

ALLEGATO B
(PREZZI UNITARI PER MQ. DI SUPERFICIE CONVENZIONALE)

AREA OMOGENEA	SUF-FASCIA	PREZZO UNTARIO MQ.				
---------------	------------	--------------------	--	--	--	--

ZONA 1	CERNTRO URBANO CORI	1	€	da	3,00	a	5,00
		2	€	da	2,50	a	4,80
		3	€	da	2,00	a	3,80

ZONA 2	GIULIANELLO	1	€	da	2,50	a	4,80
		2	€	da	2,00	a	4,40
		3	€	da	1,50	a	3,70

ZONA 3	ZONA RURALE	1	€	da	2,00	a	3,80
		2	€	da	1,50	a	3,40
		3	€	da	1,00	a	2,80

ATTESTAZIONE DI RISPONDEZZA EX D.M. 06.01.2017

CANONE CONCORDATO LEGGE 431/98

Tipo di contratto	Residenza pluriennale <input type="checkbox"/>	Transitorio <input type="checkbox"/>	Prot. N.
-------------------	--	--------------------------------------	----------

LOCATORE

CONDUTTORE

Città **CORI** Via/P.zza n. P Int.

Dati Catastali: FGL PAR SUB CTG R.C. €

ZONA OMOGENEA 1 CORI CENTRO

CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE				PARAMETRI DI QUALITA' DELL'ALLOGGIO					
	Sup. netta	Coefficiente	Sup. Conv.le	Tabella parametri				SI	NO
maggiore di 130		0,90	0,00	1	Immobile costruito da non oltre 15 o completamente ristrutturato negli ultimi 15 anni.				
tra 70 e 130		1,00	0,00	2	Riscaldamento autonomo				
tra 60 e 70		1,10	0,00	3	Allaccio funzionante alla rete del gas e alla colonna idrica				
tra 45 e 60		1,16	0,00	4	Porta d'accesso blindata				
minore di 45		1,22	0,00	5	Finestre con doppi vetri o vetri termici				
balconi, cantine		0,25	0,00	6	Autorimessa singola				
vani h min m. 1,80		0,70	0,00	7	Parcheggio (posto auto) ad uso esclusivo				
garage singolo		0,60	0,00	8	Piano rialzato e primo piano, o superiore con ascensore				
posto auto coperto		0,50	0,00	9	Doppi servizi per alloggi oltre 70 mq. e singoli fino a 70 mq.				
posto auto scoperto		0,40	0,00	10	Condizionatore d'aria				
area scoperta escl		0,15	0,00	11	Area ad uso esclusivo				
area scop cond.le		0,10	0,00	12	Cantina, balcone o terrazzo ad uso personale				
TOTALE SUP. CONV.LE Mq				13	Area verde, cortile o spazio esterno condominiale				
				14	Servizio di portineria o videocitofono o sistema di video sicurezza o apparecchiature equivalenti				
				15	Pannelli fotovoltaici o termici				
				NUMERO TOTALE PARAMETRI				0	
				SUBFASCIA	0	Canone unitario	min.	med.	max.
							2,00	2,90	3,80
				CANONE APPLICATO €/mese			€ -		

FATTORI D'INCREMENTO	N. Anni oltre 3	0	Arredamento	
	Incr. %	0	Max. 25 %	0,00

CALCOLO DEL CANONE

SUPERFICIE CONVENZIONALE	0,00	CANONE UNITARIO	FATTORE GLOBALE D'INCREMENTO	1
CANONE ANNUO MIN	€ -	CANONE ANNUO MAX	€ -	
RATA MENSILE	€ -	RATA MENSILE	€ -	

La presente scheda ATTESTANTE il valore minimo e massimo applicabile per l'immobile oggetto della locazione è stata redatta secondo le dichiarazioni rese dal locatore, che a conferma sottoscrive la presente scheda.

Data _____

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Le OO.SS. della proprietà e dei conduttori, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di CORI depositato il _____ ATTESTANO che i contenuti economici e normativi del contratto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di Terracina.

OO.SS. Proprietà

Per prestata assistenza

OO.SS. Inquilini